



Città di Randazzo

VIII e IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SANZIONATORIA N. 8 DEL 03 LUG. 2017

IL CAPO SETTORE

- **RICHIAMATA** l'ordinanza n. 83 del 21/06/2017 nei confronti di Carmeni Salvatore, nella quale è stata disposta la sanzione di €. 77,00 per il periodo di ritardata presentazione Abitabilità/Agibilità graduati dalla determina dirigenziale n. 75 del 09/06/2017;
- **RILEVATO CHE per mero errore materiale**, occorre revocare la precedente ordinanza n. 83 del 21/06/2017;
- **VISTA** la prat. edilizia n. 22/2013 concessione n. 12 del 22/05/2013, rilasciata da questo Comune al Sig. Carmeni Salvatore, proprietario dell'immobile sito in Randazzo via Montelaguardia n. 117, con la quale è stato realizzato un progetto per la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione in variante alla concessione edilizia n. 23 del 22/03/2012, prat. n. 8/2011 al progetto originario, sito in via Montelaguardia n. 117, catasto al fg. 44, part. 261 sub 1-2-3;
- **VISTA** la comunicazione di fine lavori del 03/02/2017 prot. n. 1875;
- **VISTA** la comunicazione di Abitabilità/Agibilità del sopraccitato immobile in data 24/04/2017 prot. 6666 presentata dopo il 15° giorno dall'ultimazione lavori ed entro il 60° giorno dall'ultimazione lavori, occorre applicare la sanzione di €. 77,00 per il periodo di ritardata presentazione graduati dalla determina dirigenziale n. 75 del 09/06/2017;
- **VISTA** la Determina n. 75 del 09/06/2017;
- **VISTO** il D.P.R. 380/2001;
- **VISTA** la L.R. 16/2016;
- **VISTO** il Regolamento Edilizio Vigente;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 45 del 30/12/2016;

REVOCA

la precedente ordinanza n. 83 del 21/06/2017

ORDINA

- Al Sig. Carmeni Salvatore, nato a Eisenberg (Germania) il 09/11/1966 (c.f. CMR SVT 66S09 Z112Q) e residente a Randazzo in via Montelaguardia n. 117, nella qualità di proprietario del suddetto immobile, il pagamento della sanzione pecuniaria di €. 77,00 determinata ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, così come sostituito dalla Legge 222/2016, tramite c.c.p. n. 12751954 intestato a Comune di Randazzo – servizio di tesoreria, con la seguente causale: "sanzione pecuniaria art. 24, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001 come sostituito dalla Legge 222/2016 – entro gg. 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento.

AVVERTE

Che non provvedendo al pagamento nel termine sopra indicato si procederà alla riscossione forzata, come previsto dall'art. 16 della Legge 47/85 mediante ingiunzione emessa a norma del T.U. 14/04/1910 m. 639 e succ. mod. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni della notificazione, ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 689/81.



IL CAPO SETTORE
(arch. Aldo Meli)